



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: PATRIMONIO

Responsabile: PALAZZETTI MARIA

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 146 del 20-09-2019

REGISTRO GENERALE N. 1954

OGGETTO: CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO CHIOSCO USO EDICOLA VIA FRIULI "EDICOLA SABRINA E STEFANO DI ACCATTOLI SABRINA E C." ANNI 2019 E 2020

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta comunale 244 del 15/06/2018 è stata disposta la prosecuzione delle concessioni dei chioschi su suolo pubblico fino al 31/12/2020;
- con determinazione 107 rg 1694 del 25/09/2018 è stata concessa l'occupazione di suolo pubblico di mq 31,26 con un chiosco facente parte del demanio comunale sito in Via Friuli fino al 31/12/2018 alla Società Edicola Accattoli di Sabrina & Stefano snc;
- il piano dei chioschi previsto dall'art. 51 del regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico approvato con la consiliare 7 del 18/01/2013 non è stato ancora approvato;

CONSIDERATO che:

- con prot. 63791 del 25/10/2018 è stata data comunicazione alla Società interessata della deliberazione della Giunta n. 244/2018, di cui è stata trasmessa copia, e richiesta eventuale istanza di prosecuzione dell'occupazione/concessione fino al 31/12/2020;
- con prot. 74152 del 13/12/2018 la Società interessata ha prodotto domanda di prosecuzione fino al 31/12/2020 della concessione in argomento; inoltre con medesima comunicazione la Società ha fornito documentate informazioni sulle coperture assicurative e garanzia fidejussoria e prodotto ulteriore documentazione dei versamenti eseguiti;
- la situazione contabile della Ditta al 31/12/2018 risulta regolare;
- il canone concessorio annuo a decorrere dall'01/01/2019 risulta determinato come da delibera di Giunta comunale n. 244/2019 e appresso specificato:
 - canone annuo rideterminato dalla giunta 244/2018 **€ 800,00**

RITENUTO di poter accordare la prosecuzione della concessione fino al 31/12/2020 alle condizioni già previste nella determinazione 107 rg 1694 del 25/09/2018 così come modificate ai sensi delle direttive espresse nella deliberazione di Giunta n. 244 del 15/06/2018;

VISTI gli articoli 50 e seguenti del regolamento di cui alla consiliare 7/2013;

VISTE le norme del TUEL 267/2000 nel testo in vigore con particolare riferimento all'art. 107 sulle attribuzioni dirigenziali;



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

VISTO il decreto sindacale 04 del 14.03.2019 protocollo n.1384 del 14.03.2019 relativo all'assegnazione degli incarichi dirigenziali alla scrivente;

VISTO il vigente regolamento di contabilità di cui alla consiliare 95 del 27/11/2003 con particolare riferimento agli articoli 24 e seguenti sulla gestione delle entrate;

PRECISATO di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi anche potenziale per quanto in argomento;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di accordare la concessione alla Società Edicola Accattoli di Sabrina & Stefano snc - codice fiscale 01437080433 avente sede in Civitanova Marche alla Via Friuli snc - di occupazione di suolo pubblico di mq 31,26 con un chiosco facente parte del demanio comunale sito in Via Friuli, sino al 31/12/2020 alle condizioni previste dalla determinazione 107 rg 1694 del 25/09/2018 così come modificate ai sensi delle direttive espresse nella deliberazione di Giunta n. 244 del 15/06/2018 e appresso trascritte:

Art. 1. Oggetto e soggetto della concessione.

Il Comune di Civitanova Marche, di seguito denominato Comune, concede alla Società Edicola Accattoli di Sabrina & Stefano snc, di seguito denominata Concessionario, l'occupazione di suolo pubblico di mq 31,26 con un chiosco facente parte del demanio comunale sito in Via Friuli per l'esercizio esclusivo di attività commerciale di vendita di giornali e riviste e oggettistica annessa.

Art. 2. Durata della concessione.

La concessione decorre dall' 01/01/2019 e avrà termine il 31/12/2020 senza possibilità di proroga dopo la scadenza.

Il Comune procederà successivamente in coerenza della normativa regolamentare approvata con deliberazione consiliare 7 del 18/01/2013, in particolare l'art. 51 - Piano dei chioschi - che di seguito si riporta:

"La giunta comunale, entro la fine dell'anno successivo alla entrata in vigore del presente regolamento, approva un piano dei chioschi su suolo pubblico secondo i seguenti criteri di massima:

- superficie utile lorda massima sull'intero territorio comunale mq 1.000;
- suddivisione del territorio comunale in un massimo di tre zone sulla base del diverso valore commerciale;
- individuazione delle posizioni di massima per zona;
- superficie massima di ciascun chiosco per zona e per categoria di attività;
- attività consentite nei chioschi e per zona;
- caratteristiche edilizie dei chioschi per zona con richiamo fondamentale alle vigenti norme del settore dell'edilizia privata;
- durata massima delle concessioni di suolo pubblico anni 10 o 20 o 30 in relazione alle caratteristiche edilizie e al relativo valore ammortizzabile;
- concessione di suolo pubblico mediante procedure di evidenza pubblica;
- determinazione di un canone di concessione secondo le risultanze del mercato locale;
- termini e modalità di esercizio della eventuale opzione comunale di acquisto della proprietà del manufatto alla scadenza in alternativa alla ordinaria pretesa di ripristino delle condizioni originarie del suolo pubblico."

Art. 3. Clausola di acquisizione.



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Non opera, fino al termine della presente concessione, la clausola acquisitiva a favore del Comune di cui al numero 11 delle condizioni di cui alla deliberazione giunta 85 dell' 08/02/1996 allegata all'atto di concessione.

Ferma la facoltà comunale di pretendere a carico del concessionario la demolizione di quanto non gratuitamente acquisito o acquisibile dal Comune medesimo, previa accordo fra il Comune e l'attuale concessionario e l'eventuale nuovo concessionario dall' 01/01/2021, può rimanere a carico del nuovo concessionario l'eventuale valore residuo di opere incrementative determinato dal Comune in sede di rilascio di nulla osta ai sensi dell'art. 9 sulla base del costo e della durata utile.

Art. 4. Divieto di subconcessione.

Il concessionario non può subconcedere ad altri l'uso dell'immobile.

Art. 5. Riserva del comune.

Il comune ha facoltà di sospendere o revocare in qualunque tempo la concessione per giustificati motivi di pubblico interesse.

Art. 6. Facoltà di recesso del concessionario.

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione mediante preavviso da comunicare al Comune almeno sei mesi prima della data di recesso.

In tale caso opererà la clausola acquisitiva di cui all'art. 3 e spetterà al Comune il canone maturato fino al trimestre solare in cui cade la data di effetto del recesso.

Art. 7. Canone di concessione.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere un canone annuo di mercato di € 800,00 (ottocento/00), che sarà adeguato a decorrere dal primo gennaio successivo in proporzione alla variazione dell'apposito indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati debitamente pubblicato.

I versamenti dovranno essere eseguiti sul conto della tesoreria comunale identificato dall' IBAN **IT 56Y 03111 68874 0000000 17850** in unica soluzione entro il 31 gennaio o secondo le seguenti scadenze:

31 gennaio	€ 200,00
30 aprile	€ 200,00
31 luglio	€ 200,00
31 ottobre	€ 200,00

Lo spazio concesso è esentato dalla Tosap ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento approvato, per quanto qui riguarda, con le deliberazioni consiliari 88 del 28/02/2003 – 10 dell' 11/02/2005 – 108 del 20/11/2006.

Art. 8. Vigilanza del comune.

Il comune vigila sulla corretta gestione dello spazio concesso e, in caso di violazione, diffida il Concessionario ad adempiere assegnando un congruo termine.

Il Comune verificherà periodicamente il rispetto degli obblighi contributivi attraverso richiesta del DURC o documento equivalente.

Il Concessionario, dietro richiesta del personale comunale competente, ha obbligo di esibire originale o copia dell'atto di concessione e delle ricevute di pagamento del canone.



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Art. 9. Obblighi del concessionario.

Il Concessionario deve fare uso dell'immobile concesso con diligenza e perizia ed eseguire puntualmente, con spesa a proprio carico, la ordinaria manutenzione oltreché riparare i danni che dal medesimo fossero per qualsiasi ragione provocati all'immobile.

Il concessionario deve rispettare le norme vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la materia commerciale esercitata.

Art. 9. Straordinaria manutenzione e spese incrementative.

Le spese di straordinaria manutenzione e o incrementative e o modificative del chiosco insistente sul suolo concesso debbono essere eseguite a cura e spese del concessionario previa nulla osta del Comune, comunque nel rispetto del prescritto iter edilizio.

Art. 10. Obblighi del concessionario al termine della concessione.

Al termine della concessione il Concessionario, fatti salvi gli effetti dell'art. 9, ha obbligo di liberare il chiosco e riconsegnarlo al Comune sostenendo allo scopo ogni e qualsiasi spesa necessaria ed utile.

Art. 11. Revoca della concessione per ragioni di pubblico interesse.

In caso di revoca della concessione da parte del Comune per ragioni di pubblico interesse, spetta al Concessionario il rimborso di una somma pari alla porzione del canone eventualmente pagato per i mesi interi successivi alla data di revoca.

Art. 12. Revoca concessione per colpa del concessionario. Penali.

La concessione deve intendersi revocata per colpa del Concessionario nei casi di cui ai commi che seguono.

In caso di imperizia nell'uso e mantenimento dell'immobile che ne pregiudichi la integrità, la funzionalità e o che produca rischi alla pubblica incolumità e o oltraggio al pubblico decoro, il Comune notifica al concessionario apposita diffida a porre in essere i debiti interventi assegnando altresì un termine per adempiere: in caso di inadempimento la concessione è revocata dalla data di notifica dell'atto di revoca.

In caso di subconcessione (art. 4) la concessione è revocata dalla data di notifica dell'atto comunale di cognizione della subconcessione: il Comune non è tenuto a rispettare alcun obbligo assunto dal concessionario nei confronti del subconcessionario di fatto.

In caso di mancato rispetto degli obblighi contributivi, fatte salve le cogenti norme di legge, il Comune assegna un termine al Concessionario per regolarizzare: in caso di inadempimento la concessione e' revocata dalla data di notifica dell'atto di revoca.

In caso di ritardo superiore al mese nel pagamento delle somme previste dall'art. 7 la concessione è revocata dalla data di notifica dell'atto comunale di cognizione del ritardato pagamento.

In altri casi di inadempimento il Comune notifica apposito atto di contestazione assegnando un termine di adempimento o di riscontro: il mancato adempimento o riscontro determina la revoca della concessione dalla data di notifica dell'atto comunale di cognizione del mancato adempimento o riscontro.

Nei casi di revoca di cui al presente articolo il Comune, ferma e impregiudicata ogni azione per il recupero di eventuali spese o il risarcimento del danno, incamera la cauzione a titolo di penale. Al Comune spetterà inoltre il canone di concessione fino all'intero trimestre solare nel quale ricade la data di revoca.



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Art. 13. Garanzia.

A garanzia dell'assolvimento degli obblighi del presente atto il concessionario è tenuto a prestare cauzione, anche in forma fidejussoria bancaria o assicurativa con primaria compagnia-società di gradimento del Comune, per l'importo di € 1.000,00 (mille/00).

Sulla stessa il Comune potrà rivalersi senza escutere in via prioritaria il concessionario per tutto quanto il concessionario stesso sia tenuto a corrispondere. In tali casi il concessionario dovrà ripristinare l'importo originario della cauzione entro un mese dalla comunicazione di prelevamento.

La cauzione sarà svincolata dal Comune in via indicativa entro due mesi dal termine della concessione, comunque dopo aver verificato il regolare adempimento di tutti gli obblighi del concessionario.

Art. 14. Garanzia contro la responsabilità civile.

Il Concessionario dovrà altresì stipulare apposita polizza, con coperture di importo congruo in relazione ai tempi comunque non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00), con primaria compagnia di gradimento del Comune contro la responsabilità civile che possa derivare dalla gestione dell'immobile concesso e del chiosco ivi installato.

Art. 15. Obblighi diversi del concessionario. Spese.

Il Concessionario deve sottoscrivere per presa visione e per accettazione l'atto concessorio e altresì impegnarsi a rispettare le norme di legge e regolamentari in vigore che regolano le materie tributaria e concessionale comunali e l'attività svolta. Il Concessionario, ai fini della efficacia della presente concessione, deve essere in ordine per obblighi rivenienti da eventuali precedenti analoghi rapporti con il comune fino a tutta la data di accettazione.

Le spese tutte connesse con la presente concessione, tributi diritti e altre spese, sono a completo carico del concessionario.

Art. 16. Accettazione espressa del Concessionario.

Il Concessionario, con la firma del presente atto, dichiara di aver preso visione e di accettare senza eccezione alcuna:

- tutte le condizioni previste nel presente atto di concessione;
- le norme di legge e regolamentari in vigore sulla materia concessionale e l'attività svolta.

Avendo il concessionario natura di società di persone viene richiesta, ai fini del presente atto, la firma di tutti i soci solidalmente e illimitatamente responsabili.

Art. 17. Domicilio del Concessionario.

Per effetti del presente atto il Concessionario dichiara di eleggere domicilio presso la sede del Comune di Civitanova Marche e l'ulteriore domicilio digitale: PEC "edicola@pec.it".

Art. 18. Rinvio.

Per quanto non previsto nel presente atto si fa rinvio nell'ordine alle vigenti norme e principi generali in materia di concessioni pubbliche, al codice civile, agli usi locali in materia.

3. di precisare che la sottoscrizione dell'atto di concessione avverrà una volta predisposto dal servizio comunale contratti e verificata la sussistenza della cauzione e dell'assicurazione contro la responsabilità civile;

4. di trasmettere il presente atto al servizio contabile per il seguito di competenza;



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

5. di disporre la pubblicazione del presente atto pubblico sul sito istituzionale del Comune: nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in conformità all’art. 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 33/2013; all’Albo Pretorio, in conformità all’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività.

Il Dirigente
PALAZZETTI MARIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 20-09-2019

Il Responsabile del servizio
PALAZZETTI MARIA

 Firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' contabile

Si attesta copertura finanziaria

Civitanova Marche, 24-09-2019

Il Responsabile del servizio finanziario
Morosi Sergio



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

 Firmato